



BONUS ED OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI

Ecobonus arredamento

Ristrutturazioni edilizie: per ottenere anche l'**ecobonus sull'acquisto dell'arredamento** -assegnabile esclusivamente a coloro che abbiano effettuato opere di ristrutturazione di uno stabile - di cui si è ampiamente parlato in questo ultimo periodo - è fondamentale che il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici (da poco annessi al bonus arredamento) avvenga tramite "**bonifico parlante**" bancario o postale.

Tale tipologia di bonifico è richiesta perché al suo interno sono disponibili i **dati fiscali relativi a chi acquista:** innanzitutto la **causale del versamento** (quasi uguale a quella utilizzata per la richiesta del bonus ristrutturazione, **l'esatta dicitura in questo caso è:** «*Acquisto di mobili; detrazione del 50%, articolo 16, comma 2, Dl 63/2013*») e poi il **codice fiscale o la partita Iva** del beneficiario dell'agevolazione fiscale. In questo modo è praticamente impossibile l'errore di assegnazione potendo nettamente riscontrare le generalità del richiedente stesso.

È quanto comunicato **lo scorso 4 Luglio dall'Agenzia delle Entrate** che, in attesa della conversione in Legge del **Decreto Legge 63/2013**, affronta nel comunicato recentemente diramato, alcune importanti precisazioni molto utili ai contribuenti che vogliano presentare richiesta di accesso alle agevolazioni fiscali stabilite.

Restano fermi i criteri per cui il bonus arredamento si può richiedere solo nei casi in cui si sia effettuata la **ristrutturazione di uno stabile** secondo parametri e criteri già ampiamente approfonditi, e che da diritto ad **una agevolazione del 50%** calcolata su una spesa massima di 10.000 euro, ed erogata sotto forma di sgravi fiscali in **10 quote annuali**.

Come accennato, l'ecobonus arredamento è stato esteso dal Senato, nella seduta dello scorso 3 Luglio, anche alla categoria dei **“grandi elettrodomestici”**: possono quindi rientrare nel bonus anche le spese affrontate per l'acquisto di **frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici di classe A+** e anche se da incasso, e **forni** a patto che essi siano almeno di **Classe A** secondo i nuovi parametri tecnologici in uso.

Tale **detrazione è cumulabile** con la detrazione fiscale relativa alla ristrutturazione, di cui segue le stesse regole e parametri di accesso e assegnazione.